

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DI CUI AL BANDO ED AL DISCIPLINARE DI GARA DELL'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 1 MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO, DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RELATIVI AL NUOVO PROGRAMMA IRRIGUO NAZIONALE (REGIONI DEL SUD ITALIA – DELIBERA CIPE N. 92/2010).

In relazione alla richiesta di chiarimenti formulati per la gara di cui in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito n. 1: con riferimento alla scelta del notaio, si rappresenta che questaomissis, quale organismo di diritto pubblico e stazione appaltante, ha espletato procedure di selezione ai sensi del Codice degli Appalti per l'individuazione di studi notarili per la stipula di contratti di finanziamento e che, in caso di aggiudicazione a questo istituto finanziatore della procedura di gara in oggetto, il costo per la stipula del contratto di mutuo presso un notaio individuato in Roma daomissis è pari a circa 3.000 euro.

Ciò detto, si chiede di valutare nuovamente l'opportunità di poter stipulare il contratto presso un notaio in Roma, con eventuale addebito a carico dell'aggiudicatario delle spese vive e di viaggio del rappresentante del Consorzio che interverrà alla stipula e, a tal fine, si richiede una quantificazione di massima delle citate spese di trasferta. In merito si rappresenta anche quanto riportato dal Consiglio Nazionale del Notariato in relazione alla scelta del notaio (cfr. Allegato), ed in particolare alla previsione secondo cui *"il notaio deve essere scelto dalle parti di comune accordo o, in mancanza di accordo, dalla parte tenuta al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese anticipate dal notaio"*

In caso contrario, si chiede di voler fornire un preventivo di un notaio scelto da codesta stazione appaltante, al fine di una corretta valutazione della relativa spesa in fase di definizione di un'eventuale offerta economica.

Risposta n. 1: Riesaminato il quesito, si valuta favorevolmente l'opportunità da parte dell'aggiudicatario della scelta del notaio. Si precisa che le spese vive e di viaggio sono state quantificate in circa 1000,00 Euro e rimangono a carico dell'aggiudicatario.

Quesito n. 2: In relazione alla quantificazione della garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, si chiede di voler esplicitare l'importo massimo della citata garanzia, considerato che la risposta n. 9 al precedente quesito fa riferimento, da un lato, al citato articolo 113 ed al disciplinare di gara (garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale) e, dall'altro, all'importo



dell'appalto secondo l'articolo 1 del disciplinare (importo massimo da corrispondere a titolo di interessi).

Ciò detto, si rappresenta che, nel caso sia confermata la previsione secondo cui la garanzia definitiva sia pari al 10% dell'importo contrattuale (€ 10.000.000,00) e non del valore dell'appalto, oltre a derogare ad un apposito parere in merito dell'ANAC (cfr. precedente quesito n. 9) e ad una prassi ormai consolidata in relazione a procedure di gara per l'affidamento di contratti di finanziamento con oneri a carico dello Stato, rappresenterebbe un rilevante onere aggiuntivo a carico dell'aggiudicatario, da considerare in fase di quantificazione di un'eventuale offerta economica;

Risposta n. 2: Si conferma che la cauzione definitiva deve intendersi commisurata all'importo dell'appalto così come previsto ai sensi dell'art. 29, comma 12, lett. a. 2) del Codice dei contratti pubblici, ovvero al costo degli interessi passivi e delle altre forme di remunerazione, che sono richiesti quale corrispettivo per il servizio di mutuo e che - specularmente - corrisponde al costo che la stazione appaltante deve sostenere per avvalersi del servizio finanziario.

Quesito n. 3 tenuto conto che un'eventuale offerta economica avrà validità per una stipula entro il 31 dicembre 2015, si chiede conferma che anche la relativa garanzia di cui all'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 debba avere una validità fino a tale scadenza.

Risposta n. 3: Si conferma che la garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del Codice dei contratti e dall'art. 6 punto 5 del disciplinare di gara, deve comunque avere validità pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

